

la sig.ra Stallone, perlomeno in astratto, di percepire redditi da lavoro dipendenti maggiori di quelli attuali”.

Quanto alla contestazione di cui alla lett. a), si ritiene che l’incapacità della Stallone di restituire tutto quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, non sia stata determinata da colpa grave, malafede o frode (art. 69 CCII).

La resistente aveva corrisposto alla ricorrente un’indennità a titolo di licenziamento illegittimo e lo stipendio mensile, a seguito della reintegrazione nel posto di lavoro, dal 1.08.2017 al 31.5.2018.

La prima era volta a ristorare la ricorrente della perdita del posto di lavoro per licenziamento (novembre 2011) ed era stata parametrata a 10 mensilità *“dell’ultima retribuzione globale di fatto di € 2.176,84”*; il secondo, come attestato dal gestore della crisi nell’integrazione alla propria relazione, ammontava mediamente a circa € 1.475,00.

Si tratta di somme di entità tale da indurre a ritenere che le stesse siano state utilizzate dalla ricorrente per il proprio sostentamento. E’ vero che la decisione di primo grado era *sub iudice*, ma, per l’ammontare degli importi di cui si discute, può ragionevolmente escludersi che la Stallone si sia, con colpa grave, posta nella situazione di non poterli restituire in caso di esito negativo del procedimento.

Sulla contestazione di cui alla lett. b) ha preso posizione il gestore della crisi: *“La sig.ra Stallone Isabella soffre di una problematica di malaocclusione per un trattamento della durata di circa 20 mesi e quindi, peraltro, per superiore ai 70 euro mensili indicati”; “si allega la tariffa del Comune di Sarezzo rinvenuta nel sito del Comune [...] ed il calcolo della tariffa scolastica mensile che, nell’entità di 190,00 euro, si riferisce ad un reddito ai fini del nucleo familiare ai fini ISEE di 18.000 euro”.*

La contestazione, unitamente a quella di cui alla lett. c), attiene in sostanza alla convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.

Sul punto si ritiene in primo luogo che le precisazioni del gestore della crisi consentano di escludere la presenza di *“spese inverosimili”*.

In secondo luogo la possibilità che la ricorrente in futuro percepisca redditi superiori agli attuali configura un’ipotesi del tutto astratta e pertanto irrilevante: in concreto, ad oggi, la ricorrente può contare solo sul proprio stipendio di € 709,00 netti per 14 mensilità.

Considerato che il piano consentirebbe a Intesa di incassare immediatamente € 8.000,00, si ritiene che l’omologa dello stesso non rappresenti un esito deteriore rispetto alla prosecuzione dell’esecuzione presso terzi promossa dalla creditrice.

In conclusione il piano proposto da Isabella Stallone va omologato.

P.Q.M.

Il giudice,

visti gli artt. 67 ss. CCII;

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da ISABELLA STALLONE (c.f. STLSLL83E71D918U);

dichiara chiusa la procedura.

Si dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata entro quarantotto ore a norma dell’art. 70, comma primo CCII.

Sent. n. 60/2024 pubbl. il 27/02/2024
Rep. n. 63/2024 del 27/02/2024

Brescia, 26 febbraio 2024

Il giudice
dott. Stefano Franchioni

